Secondo certi agguerriti studi legali, secondo il Consiglio di Stato e secondo il D.L. 8 aprile 2020 n. 22, la didattica a distanza (DAD) nei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia permetterebbe di scavalcare tutte le reticenze degli atenei ad accogliere un numero più elevato di studenti (causate da "vizio di sottostima o inadeguatezza dell'offerta formativa") essendo tale didattica ritenuta idonea anche per le attività pratiche o di tirocinio. Dunque, la capacità di accoglienza degli atenei sarebbe secondo i giudici del CdS un ostacolo superato e insieme sarebbe implicitamente superabile l'autonomia degli atenei nel giudicare a quanti studenti possano essi responsabilmente fornire la recettività strutturale e umana utile a un serio corso di laurea in Medicina (in Medicina non in Filosofia). L'affermazione del CdS che le Università "sono autorizzate" a predisporre corsi ed esami on-line visto che "la più efficace ed economica didattica a distanza" è "utile a sostituire, almeno per i primi 4 anni, la frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni svolte in modalità frontale" è un segnale che affiderei all'interpretazione dei cultori del diritto mentre non ho dubbi sul giudizio dei medici. (PSM, maggio 2020)